ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 39

delle Comunità europee

39° anno

17 febbraio 1996

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 295/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rivelazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse** 1

* **Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88** 5

* **Regolamento (CE) n. 297/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1995/96** 9

* **Regolamento (CE) n. 298/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, per quanto riguarda l'elenco delle varietà di mele e che abroga, in parte, il regolamento (CE) n. 3064/94 per quanto riguarda le varietà di mele tipicamente svedesi** 18

Regolamento (CE) n. 299/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 19

Regolamento (CE) n. 300/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/164/CE:

* **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio** 23

96/165/Euratom, CE:

* **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** 24

96/166/CE:

* **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1996, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio** (1) 25

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 268/96 della Commissione, del 13 febbraio 1996, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94, relativi all'importazione di taluni prodotti nel settore cerealicolo in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Romania (GU n. L 36 del 14. 2. 1996)** 26

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 295/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio riguardo alla rivelazione comunitaria dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella di classificazione delle carcasse

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2090/93 [3], ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 [5], quanto alla constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse;

considerando che, al fine di garantire che i prezzi fissati siano rappresentativi della produzione nazionale, occorre rendere obbligatoria la rilevazione dei prezzi per gli stabilimenti in cui vengono macellate — o per le persone che avviano alla macellazione — grosse quantità di bovini adulti, in modo da prendere in considerazione almeno il 25 % delle macellazioni nelle principali regioni produttrici ed almeno il 30 % delle medesime in ciascuno Stato membro; che occorre altresì ponderare i prezzi comunicati dalle varie regioni, allo scopo di evidenziare l'importanza di queste ultime sotto il profilo della produzione bovina;

considerando che deve spettare agli Stati membri decidere se il loro territorio debba essere suddiviso in regioni e, in caso positivo, quale debba essere il numero di queste ultime; che tuttavia, poiché nel Regno Unito non esiste un unico organismo d'intervento per le carni bovine, ma un organismo per la Gran Bretagna e uno per l'Irlanda del Nord, le regioni delimitate per il Regno Unito devono trovarsi esclusivamente nel territorio della Gran Bretagna od in quello dell'Irlanda del Nord;

considerando che taluni Stati membri hanno istituito commissioni regionali incaricate della determinazione dei prezzi; che, se la composizione di esse garantisce che i prezzi vengano determinati in modo equilibrato e obiettivo, è opportuno tener conto di questi ultimi in sede di calcolo del prezzo nazionale;

considerando che i prezzi rilevati possono falsare il calcolo del prezzo nazionale, qualora i servizi incaricati della rilevazione dei prezzi in virtù del presente regolamento non provvedano a correggerli per tener conto dei pagamenti supplementari effettuati nel settore delle carni bovine;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione, del 30 ottobre 1986, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2089/93 [7], il quale stabilisce le modalità di rilevazione e di comunicazione dei prezzi di mercato;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine impartito da suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La rilevazione nazionale e comunitaria dei prezzi di mercato in base alla tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua ogni settimana sulla base delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento seguenti, ripartite tra le cinque categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81:

a) carcasse di animali maschi giovani non castrati di età inferiore a due anni: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b) carcasse di altri animali maschi non castrati: R3;

c) carcasse di animali maschi castrati: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d) carcasse di animali femmine che hanno già figliato: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e) carcasse di altri animali femmine: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

[1] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29.
[2] GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.
[3] GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 9.
[4] GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
[5] GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.
[6] GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.
[7] GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 8.

2. Gli Stati membri decidono se il rispettivo territorio debba constare di un'unica regione o essere suddiviso in più regioni. A tal fine essi tengono conto:

— della dimensione del proprio territorio,

— dell'eventuale esistenza di ripartizioni amministrative,

— di variazioni geografiche in materia di prezzi.

Il territorio del Regno Unito deve comprendere almeno due regioni (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), che possono essere ulteriomente suddivise in base ai criteri sopra esposti.

Articolo 2

1. Procedono alla rilevazione dei prezzi i seguenti soggetti:

a) il gestore di un macello che proceda annualmente alla macellazione di almeno 20 000 bovini adulti allevati da esso o per conto di esso e/o da esso acquistati;

b) il gestore di un macello designato dallo Stato membro, che proceda annualmente alla macellazione di meno di 20 000 bovini adulti allevati da esso o per conto di esso e/o da esso acquistati;

c) una persona fisica o giuridica che spedisca annualmente alla macellazione, da effettuarsi in un macello, almeno 10 000 bovini adulti;

d) una persona fisica o giuridica designata dallo Stato membro che spedisca annualmente alla macellazione, da effettuarsi in un macello, meno di 10 000 bovini adulti.

Lo Stato membro interessato si accerta che i prezzi siano stati rilevati per almeno:

— il 25 % delle macellazioni effettuate nelle regioni del suo territorio che, complessivamente, detengono almeno il 75 % delle macellazioni totali eseguite in detto Stato membro;

— il 30 % dei bovini adulti macellati nel suo territorio.

2. Gli Stati membri in cui non è obbligatoria alcuna rilevazione dei prezzi ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), possono richiedere alla Commissione una deroga al disposto del paragrafo 1. La Commissione decide in merito alla concessione di tale deroga, dopo aver valutato l'evolversi delle strutture dell'industria di macellazione nello Stato membro interessato, il numero di animali macellati nei suoi mattatoi, nonché l'obiettivo perseguito in materia di armonizzazione del sistema di rilevazione e di comunicazione dei prezzi. Ogni deroga può essere accordata soltanto per un periodo limitato.

3. I prezzi rilevati in virtù del paragrafo 1 si riferiscono al peso carcassa dei bovini adulti macellati durante il periodo di rilevazione in oggetto.

Per i mattatoi che procedono alla macellazione di bovini adulti allevati da essi o per conto di essi, viene rilevato il prezzo medio pagato per carcasse di categoria e classe equivalenti, ottenute da animali macellati durante la stessa settimana nel medesimo stabilimento.

In sede di rilevazione dei prezzi per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, occorre indicare il peso carcassa medio al quale i prezzi si riferiscono e precisare se essi siano stati corretti in modo da tener conto di ciascuno degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 563/82.

Articolo 3

1. I prezzi ed i dettagli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, rilevati conformemente all'articolo 2 durante il periodo compreso tra il lunedì di ogni settimana e la domenica successiva:

— vengono comunicati per iscritto all'autorità competente dello Stato membro dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica interessata, entro il mercoledì della settimana seguente entro l'ora fissata dallo Stato membro, oppure

— sono messi a disposizione dell'autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica in questione, a scelta dello Stato membro.

Tuttavia, se uno Stato membro ha istuito una commissione incaricata della determinazione dei prezzi per una data regione e se i componenti di questa commissione si ripartiscono pariteticamente tra venditori e acquirenti di bovini adulti e delle relative carcasse, mentre la presidenza è affidata a un rappresentante dell'autorità competente, tale Stato membro può disporre che i prezzi ed i dettagli in oggetto vengano trasmessi direttamente al presidente della commissione istituita per la regione considerata. In assenza di una disposizione in tal senso, spetta all'autorità competente trasmetterli al presidente di detta commissione. Il presidente si accerta che, quando i singoli prezzi vengono comunicati ai membri della commissione, non sia possibile individuarne la provenienza.

2. I prezzi rilevati sono i prezzi medi per classe e devono essere espressi in moneta nazionale.

3. I macelli o le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che versano ai fornitori di bovini adulti o delle relative carcasse importi supplementari di cui non viene tenuto conto in sede di rilevazione dei prezzi, notificano all'autorità competente dello Stato membro da cui dipendono l'ultimo pagamento supplementare effettuato e il periodo cui esso si riferisce. In seguito, per ogni pagamento supplementare effettuato, essi notificano il relativo importo a detta autorità competente.

4. a) L'autorità competente dello Stato membro, basandosi sui prezzi ad essa comunicati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, determina prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 1, paragrafo 1.

b) Le commissioni di cui al paragrafo 1 del prsente articolo, basandosi sui prezzi loro comunicati conformemente a detto paragrafo 1, determinano prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all'articolo 1, paragrafo 1, e comunicano detti prezzi medi all'autorità competente dello Stato membro.

c) In caso di acquisti pagati forfettariamente, se le carcasse di una partita appartengono a non più di tre classi di conformazione consecutive ed a non più di tre classi di stato d'ingrassamento consecutive nella stessa categoria, in sede di determinazione dei prezzi a norma delle lettere a) e b) si tiene conto del prezzo pagato per la classe di conformazione in cui rientra il maggior numero di carcasse, oppure, se le carcasse si ripartiscono in quantità uguale tra le diverse classi, del prezzo pagato per la classe intermedia, a condizione che questa esista. In tutti gli altri casi, il prezzo pagato non viene preso in considerazione.

Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale di bovini adulti macellati nello Stato membro, quest'ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi di tali acquisti, ai fini dei calcoli di cui alle lettere a) e b).

d) In tal caso, l'autorità competente calcola un prezzo nazionale iniziale per ogni classe, ponderando i prezzi regionali, in modo da tener conto della percentuale delle macellazioni effettuate per la categoria interessata nella regione cui i prezzi si riferiscono rispetto al totale delle macellazioni effettuate in tutto lo Stato membro per la stessa categoria.

e) L'autorità competente corregge il prezzo nazionale iniziale per classe, al fine di tener conto:

— di ciascuno degli elementi citati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 563/82, nel caso in cui tale correzione non sia ancora stata apportata, nonché

— dei pagamenti supplementari menzionati al paragrafo 3, qualora la correzione ammonti almeno all'1 % del prezzo relativo alla classe in questione.

Ai fini della correzione di cui al secondo trattino, l'autorità competente procede come segue: il totale dei pagamenti supplementari effettuati per il settore bovino nello Stato membro interessato durante l'esercizio finanziario precedente viene diviso per la produzione complessiva annua — espressa in tonnellate — di bovini adulti di cui sono stati comunicati i prezzi.

5. Qualora l'autorità competente dello Stato membro giudichi che i prezzi ad essa comunicati:

— si riferiscono a un numero insignificante di carcasse, essa non ne tiene conto;

— non sembrano attendibili, essa ne tiene conto solo dopo essersi accertata che sono attendibili.

Articolo 4

1. Tra le ore 14 del martedì e al più tardi le ore 24 del mercoledì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi calcolati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, per il periodo compreso tra il lunedì e la domenica della settimana precedente. Essi non trasmettono tali prezzi ad alcun altro organismo, prima di averli comunicati alla Commissione.

2. Qualora, a motivo di circostanze eccezionali o del carattere stagionale dell'offerta, non sia possibile, in uno Stato membro o in una regione, procedere alla rilevazione dei prezzi per un numero significativo di carcasse appartenenti ad una o più classi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione può ricorrere agli ultimi prezzi rilevati in precedenza per detta classe o dette classi; ove questa situazione perduri per più di due settimane consecutive, la Commissione, ai fini della rilevazione dei prezzi, può decidere di eliminare temporaneamente la classe o le classi di cui sopra e di ridistribuire temporaneamente la (le) ponderazione(-i) attribuita(-e) a tale classe o tali classi.

Articolo 5

1. Per una determinata categoria:

a) il prezzo medio comunitario di ciascuna delle classi di conformazione e di stato d'ingrassamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, corrisponde alla media ponderata dei prezzi nazionali di mercato rilevati per la classe in questione; la ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per detta classe in ciascuno Stato membro rispetto al totale comunitario delle macellazioni relative alla stessa classe;

b) il prezzo medio comunitario di ciascuna classe di conformazione corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari per le classi di stato d'ingrassamento che compongono la classe di conformazione in causa; la ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ogni classe di stato d'ingrassamento rispetto al totale comunitario delle macellazioni relative alla stessa classe di conformazione;

c) il prezzo medio comunitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi comunitari di cui alla lettera a); la ponderazione è fondata sulla percentuale delle macellazioni effettuate per ciascuna classe di cui alla lettera a) rispetto al totale comunitario delle macellazioni relative alla categoria in causa.

2. Il prezzo medio comunitario di tutte le categorie corrisponde alla media ponderata dei prezzi medi di cui al paragrafo 1, lettera c); la ponderazione è fondata sulla percentuale di ciascuna categoria rispetto al totale comunitario delle macellazioni di bovini adulti.

3. Gli elementi di ponderazione sono sottoposti a revisione periodica per tener conto delle evoluzioni constatate sul piano nazionale e sul piano comunitario.

Articolo 6

Anteriormente al 1° luglio 1996 ed in seguito entro il 15 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a) un elenco di carattere riservato dei macelli che partecipano alla rilevazione dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) o b), indicando la quantità di bovini adulti macellati, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, registrata da ciascuno di tali macelli durante l'anno civile precedente,

b) un elenco di carattere riservato delle persone fisiche o giuridiche che partecipano alla rilevazione dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) o d), indicando la quantità di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate di peso carcassa, da essi avviata alla macellazione durante l'anno civile precedente,

c) nonché un elenco delle regioni per le quali ha luogo la rilevazione dei prezzi e la ponderazione attribuita a ciascuna di esse conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).

Articolo 7

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie:

— per garantire l'esattezza dei prezzi rilevati,

— per garantire l'applicazione delle norme del presente regolamento, nonché

— per sanzionare eventuali violazioni di qualsiasi norma del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3310/86 è abrogato con effetto dal 1° luglio 1996.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai prezzi rilevati a partire dalla settimana che inizia il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 296/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio [3], in particolare l'articolo 13,

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri mobilizzano essi stessi in mezzi finanziari occorrenti per coprire le spese della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, denominato in appresso FEAOG-sezione garanzia; che, in virtù dello stesso regolamento, la Commissione accorda unicamente anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate dagli Stati membri;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei fondi stanziati per il FEAOG-sezione garanzia nel bilancio della Comunità, è indispensabile che ogni organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia;

considerando che occorre organizzare la trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di un insieme di dati in merito alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia; che, a tal riguardo, occorre riconoscere che le comunicazioni relative ai dati quantitativi dovrebbero beneficiare di un certo margine d'inesattezza dovuto, tra l'altro, ai problemi amministrativi legati alla loro definizione; che la stessa osservazione è valida per le previsioni delle spese che, pur dovendo essere affidabili, rivestono per propria natura un carattere di approssimazione; che è opportuno, inoltre, non richiedere la comunicazione delle quantità relative ai rimborsi nel caso in cui ciò comporterebbe un carico amministrativo importante;

considerando che la regolamentazione agricola comunitaria prevede delle date limite per il pagamento degli aiuti ai beneficiari da parte degli Stati membri; che ogni pagamento intervenuto dopo tali termini regolamentari e il cui ritardo non sia giustificato, deve essere considerato quale spesa irregolare e, di conseguenza, non può, in principio, essere oggetto di un anticipo sulla presa in conto; che allo scopo, tuttavia, di modulare l'impatto finanziario proporzionalmente al ritardo incorso nel pagamento, è opportuno graduare la riduzione degli anticipi in funzione dell'entità del ritardo constatato;

considerando che, nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i termini stabiliti per la trasmissione dei dati relativi alle spese o la coerenza di queste ultime, la Commissione, in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE, può ritardare corrispondentemente il versamento degli anticipi sull'importo riconosciuto delle spese;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 [5], dispone che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto e il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato per mezzo di conti annuali stabiliti dagli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio [6] ha stabilito le norme e le condizioni che disciplinano i conti suddetti; che occorre precisare le modalità per mezzo delle quali il finanziamento di dette misure s'inserisce nel regime degli anticipi sull'imputazione delle spese;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effetuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31; che non è opportuno procedere alla scissione dei conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, data la loro complessità; che è pertanto necessario disporre che le spese risultanti dalle operazioni di settembre vengano contabilizzate, da parte degli organismi pagatori, per il 50 % sulla prima quindicina di ottobre e per il resto, compresi eventuali adeguamenti o correzioni, sulla seconda quindicina di ottobre;

considerando che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 dispone che l'onere inerente alla mobilizzazione dei mezzi finanziati da parte degli Stati membri possa essere spartito fra alcuni di essi e la Comunità; che si devono prevedere le modalità di dichiarazione, da parte di tali Stati membri, degli interessi a carico della Comunità;

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.
[4] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[5] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.
[6] GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

considerando che è necessario precisare la nozione delle spese che gli organismi pagatori sono tenuti a dichiarare mensilmente;

considerando che i documenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire dovrebbero essere presentati in modo uniforme; che, data la necessità di adeguarli frequentemente all'evolversi delle esigenze della gestione, la Commissione deve essere in grado di adottare e ritoccare rapidamente, secondo una procedura semplificata, i formulari da usare;

considerando che è opportuno, per facilitare l'utilizzo delle disposizioni in materia, di sostituire il regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 [2] con un nuovo regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.

Articolo 2

Tutti gli organismi pagatori sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telecopia, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.

La comunicazione dev'essere sdoppiata se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente.

2. In occasione dell'ultima comunicazione del mese gli Stati membri trasmettono, oltre alle spese, tutte le informazioni necessarie per spiegare i forti scarti tra le previsioni fatte in applicazione del paragrafo 5 e le spese realizzate.

3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione a mezzo telecopia, non oltre il giorno 10 del mese, l'importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.

Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa entro e non oltra il giorno 25 dello stesso mese.

4. Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per capitoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee.

Tuttavia, per determinate esigenze di controllo finanziario, la Commissione può chiedere una ripartizione più dettagliata.

5. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione su supporto cartaceo in due copie e per via elettronica, non oltre il giorno 20 di ogni mese, una documentazione destinata all'imputazione nel bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente.

La documentazione per l'imputazione delle spese pagate dal 1° al 15 ottobre deve essere, invece, trasmessa entro il 10 novembre.

6. La documentazione di cui al paragrafo 5 dev'essere corredata:

a) di uno stato giustificativo, elaborato da ciascun organismo pagatore delle spese ripartite secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e, per categoria di spesa, comprensivo:
   - delle spese pagate durante il mese precedente,
   - del totale delle spese pagate dall'inizio dell'esercizio sino alla fine del mese precedente,
   - delle quantità (tonnellate, ettolitri, ettari, capi, ecc.) relative alle spese di cui al secondo trattino e se vi fa riferimento la nomenclatura di bilancio dettagliata,
   - delle previsioni di spesa conformemente all'elenco redatto dai servizi della Commissione, previa discussione al comitato del FEAOG. Queste previsioni possono riguardare, a seconda dei casi:
     - solamente il mese in corso e i due mesi successivi,
     - il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio.

b) se del caso, di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a);

c) se del caso, di una giustificazione dello scarto tra l'importo delle spese effettuate nel corso del mese precedente, come indicato nella presente comunicazione, e quello dello stesso mese indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 3.

[1] GU n. L 249 del 9. 9. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 85.

7. Le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31.

Articolo 4

1. In base ai dati trasmessi in conformità dell'articolo 3, la Commissione decide a versa gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE.

2. Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti verrà imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:

a) fino a concorrenza del 4 % delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non verrà effettuata alcuna riduzione e il numero di mesi di ritardo nel pagamento non avrà alcuna importanza,

b) una volta superato il margine del 4 %, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino ad un massimo:

— di un mese sarà ridotta del 10 %,

— di due mesi sarà ridotta del 25 %,

— di tre mesi sarà ridotta del 45 %,

— di quattro mesi sarà ridotta del 70 %,

— di cinque mesi o più sarà ridotta del 100 %.

Tuttavia, la Commissione applicherà una graduazione differente e/o dei tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si dovessero verificare particolari condizioni di gestione per talune misure, o se vi siano giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri.

Qualsiasi riduzione di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 della decisione 94/279/CEE.

3. Nell'ambito degli anticipi sull'imputazione delle spese, il controllo sul rispetto dei termini e delle scadenze, è effettuato a tre riprese nel corso dell'esercizio di bilancio:

— sulle spese effettuate fino al 31 gennaio,

— sulle spese effettuate fino al 30 aprile,

— sulle spese effettuate fino al 31 agosto.

Gli eventuali superamenti che si verificano nel corso dei mesi di settembre e di ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio.

4. Le eventuali riduzioni decise in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE e in particolare quelle dovute ad un superamento dei termini e delle scadenze lasciano impregiudicata la successiva decisione di liquidazione dei conti.

5. La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento degli anticipi agli Stati membri, così com'è previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70, se le comunicazioni di cui all'articolo 3 le pervengono in ritardo o contengono discordanze che richiedono verifiche supplementari.

Articolo 5

1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3492/90.

Tali spese, quelle risultanti dal regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio [1] e quelle di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio [2] devono essere calcolate, per mezzo di stati giustificativi, secondo un metodo uniforme stabilito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 8.

2. Gli organismi pagatori contabilizzano l'importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall'inizio dell'esercizio sino alla fine dello stesso mese.

Tuttavia, per le operazioni realizzate nel mese di settembre, le spese sono contabilizzate per il 50 % sul mese di ottobre e per il resto sul mese di novembre.

Gli stati giustificativi riguardanti tali operazioni devono essere allegati alla documentazione da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre ed entro il 20 dicembre.

3. Il paragrafo 2 non si applica per ciò che riguarda gli importi globali di deprezzamento deciso a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1883/78; detti importi sono contabilizzati alla data fissata del regolamento che li stabilisce.

Articolo 6

Gli Stati membri per i quali viene decisa, in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, l'assunzione a carico degli interessi, contabilizzano questi ultimi in conformità alle regole fissate dal regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione [3], recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70.

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 8.

Articolo 7

1. Le spese dichiarate per un determinato mese devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Esse possono comportare rettifiche ai dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio.

Sono prese in considerazione per l'esercizio «n» le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre dell'anno «n-1» fino al 15 ottobre dell'anno «n».

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma e fatte salve le disposizioni specifiche della normativa comunitaria, si considerano le date seguenti:

a) per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la data alla quale l'organismo pagatore le contabilizza conformemente al paragrafo 2 di detto articolo;

b) per gli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione [1]:

— per quanto riguarda le spese da contabilizzare per il primo anno, la data alla quale sono effettuati i pagamenti capitalizzati;

— per quanto riguarda le spese da contabilizzare per gli anni successivi, il sesto mese dell'esercizio.

c) per tutti gli altri tipi di spesa:

— la data alla quale il conto dell'organismo è stato addebitato,

oppure

— la data alla quale l'organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario.

3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché, i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento vengono segnalati all'organismo pagatore.

4. I pagamenti a carico del FEAOG-garanzia, ove siano gravati da crediti, sono da considerarsi integralmente realizzati ai sensi del paragrafo 1:

— alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

— alla data di liquidazione della spesa, se il credito è uguale o superiore alla spesa liquidata.

5. I dati cumulati relativi alle spese imputabili a un esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

6. Tuttavia, le rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all'articolo 5 riguardanti l'intero esercizio sono trasmesse, per informazione, al comitato del Fondo e sono citate in allegato a una decisione di anticipo e vengono contabilizzate dagli organismi nel corso del mese previsto dalla suddetta decisione.

Articolo 8

La forma dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 1, viene stabilita dalla Commissione con decisione adottata previa consultazione del comitato del Fondo.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2776/88 è abrogato con effetto dal 16 ottobre 1995.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per la prima volta alle spese della seconda metà del mese di ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 297/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di soia, di semi di colza o ravizzone e di semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1995/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato; che la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato utilizzando i dati forniti in virtù del regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione [3];

considerando che la superficie prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1765/92, a favore della quale è versato il pagamento compensativo per i semi oleosi, non supera, dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, la superficie massima garantita; che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1765/92, non è necessario ridurre gli importi di riferimento regionali finali;

considerando che il massimale applicabile alla soia irrigua in Francia, fissato dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1799/95 [5], non è stato superato; che non è quindi necessario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92, rivedere gli importi di riferimento regionali finali;

considerando che la superficie massima garantita non è stata superata per la campagna di commercializzazione 1995/96; che la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1765/92, ha deciso di non applicare a tale campagna le riduzioni applicabili alla campagna 1994/95;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 240/95 della Commissione [6], alcuni produttori hanno riscosso un acconto basandosi su un importo di riferimento regionale previsionale stimato prima che la Commissione fissi gli importi di riferimento regionali per la campagna 1995/96, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1747/95 della Commissione [7]; che tutti gli altri produttori hanno percepito un acconto il cui importo è stato fissato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1747/95;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 [9], il tasso di conversione agricolo da utilizzare per qualsiasi pagamento effettuato nel corso della campagna di commercializzazione considerata è quello vigente il primo giorno della medesima campagna;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1995/96 sono indicati nell'allegato II.

3. Ai fini del calcolo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'autorità competente tiene conto:

a) di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore e del livello del pagamento compensativo;

b) di eventuali acconti versati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 240/95 o dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1747/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.
[3] GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 10.
[4] GU n. L 288 del 9. 11. 1994, pag. 11.
[5] GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 22.
[6] GU n. L 29 dell'8. 2. 1995, pag. 2.
[7] GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 6.
[8] GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.
[9] GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SPIEGAZIONE SUCCINTA DEL CALCOLO DELL'IMPORTO DI RIFERIMENTO REGIONALE FINALE PER I PRODUTTORI DI SEMI OLEOSI NEL CORSO DELLA CAMPAGNA 1995/96

Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92 — Importi di riferimento regionali finali

1. Il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, che rappresenta il prezzo medio constatato sui mercati nel corso della campagna di commercializzazione 1995/96, è stato valutato a 222,268 ECU/t. Questo prezzo di riferimento è stato calcolato in base alle offerte e ai prezzi comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3405/93.

2. Il livello del prezzo di riferimento constatato è tale da rendere necessaria la riduzione del 4 % dei pagamenti compensativi previsionali versati ai produttori di semi oleosi in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Gli importi di riferimento regionali finali saranno fissati ad un livello del 4 % inferiore agli importi di riferimento regionali previsionali fissati dal regolamento (CE) n. 1747/95.

ALLEGATO II

Importi di riferimento regionali finali — 1995/96

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
Belgïe/Belgique:				
	Polders/Polders	Semi oleosi	2,40	423,21
	Leemstreek/Limoneuse	Semi oleosi	3,31	583,68
	Zandleemstreek/Sablo-limoneuse	Semi oleosi	3,12	550,18
	Condroz/Condroz	Semi oleosi	3,07	541,36
	Weidestreek/Herbagère	Semi oleosi	3,03	534,31
	Zandstreek/Sablonneuse	Semi oleosi	2,85	502,57
	Kempen/Campine	Semi oleosi	2,72	479,64
	Famenne/Famenne	Semi oleosi	2,97	523,73
	Fagnes/Fagnes	Semi oleosi	3,15	555,47
	Ardennen/Ardenne	Semi oleosi	2,99	527,25
	Jurastreek/Jurassique	Semi oleosi	3,38	596,03
	Hen. Kempen/Campine-Hennuyère	Cereali	6,44	582,62
	Hoge Ardennen/Haute Ardenne	Cereali	3,77	341,07
Danmark:		Semi oleosi	2,700	476,12
Deutschland:				
	Schleswig-Holstein	Semi oleosi	3,380	596,03
	Hamburg	Semi oleosi	3,070	541,36
	Bremen	Semi oleosi	3,130	551,94
	Niedersachsen:			
	— Regioni 1 a 9	Semi oleosi	3,060	539,60
	— Regione 10	Semi oleosi	3,440	606,61
	Nordrhein-Westfalen	Semi oleosi	3,110	548,41
	Hessen	Semi oleosi	3,100	546,65
	Rheinland-Pfalz	Semi oleosi	2,850	502,57
	Baden-Württemberg	Semi oleosi	2,970	523,73
	Bayern	Semi oleosi	3,180	560,76
	Saarland	Semi oleosi	2,700	476,12
	Berlin	Semi oleosi	2,680	472,59
	Brandenburg:			
	— Regione 1	Semi oleosi	3,440	606,61
	— Regione 2	Semi oleosi	2,680	472,59
	Mecklenburg-Vorpommern	Semi oleosi	3,440	606,61
	Sachsen	Semi oleosi	2,960	521,96
	Sachsen-Anhalt	Semi oleosi	2,670	470,83
	Thüringen	Semi oleosi	2,870	506,09
Ελλάδα:	— Regione 1	Semi oleosi	1,900	335,04
	— Regione 2	Semi oleosi	2,200	387,95
España:				
	Non irrigua:	1 Cereali	0,900	81,42
		2 Cereali	1,200	108,56
		3 Cereali	1,500	135,70
		4 Cereali	1,800	162,85
		5 Cereali	2,000	180,94
		6 Cereali	2,200	199,03
		7 Cereali	2,500	226,17
		8 Cereali	2,700	244,27
		9 Cereali	3,200	289,50
		10 Cereali	3,700	334,74
		11 Cereali	4,100	370,93

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Irrigua:	1 Cereali	2,900	262,36
		2 Cereali	3,000	271,41
		3 Cereali	3,100	280,46
		4 Cereali	3,200	289,50
		5 Cereali	3,500	316,64
		6 Cereali	3,600	325,69
		7 Cereali	3,700	334,74
		8 Cereali	3,800	343,78
		9 Cereali	3,900	352,83
		10 Cereali	4,000	361,88
		11 Cereali	4,100	370,93
		12 Cereali	4,200	379,97
		13 Cereali	4,300	389,02
		14 Cereali	4,400	398,07
		15 Cereali	4,500	407,11
		16 Cereali	4,600	416,16
		17 Cereali	4,700	425,21
		18 Cereali	4,800	434,25
		19 Cereali	4,900	443,30
		20 Cereali	5,000	452,35
		21 Cereali	5,100	461,39
		22 Cereali	5,200	470,44
		23 Cereali	5,300	479,49
		24 Cereali	5,400	488,54
		25 Cereali	5,500	497,58
		26 Cereali	5,600	506,63
		27 Cereali	5,700	515,68
		28 Cereali	5,800	524,72
		29 Cereali	5,900	533,77
		30 Cereali	6,000	542,82
		31 Cereali	6,100	551,86
		32 Cereali	6,200	560,91
		33 Cereali	6,300	569,96
		34 Cereali	6,400	579,01
		35 Cereali	6,500	588,05
		36 Cereali	6,800	615,19
		37 Cereali	6,900	624,24
		38 Cereali	7,000	633,29
		39 Cereali	7,100	642,33
		40 Cereali	7,200	651,38
		41 Cereali	7,300	660,43
		42 Cereali	7,400	669,47
		43 Cereali	7,500	678,52
		44 Cereali	7,600	687,57
		45 Cereali	7,700	696,62
		46 Cereali	8,200	741,85
		47 Cereali	8,400	759,94
		48 Cereali	10,500	949,93
		49 Cereali	10,600	958,98
France:				
	Zona I:			
	— Soia:			
	non irrigua	Cereali	5,930	536,48
	irrigua	Cereali	8,120	734,61
	— Ravizzone/colza/girasole	Cereali	6,023	544,90
	Zona II:			
	— Soia:			
	non irrigua	Cereali	4,680	423,40
	irrigua	Cereali	8,770	793,42
	— Ravizzone/colza/girasole	Cereali	5,554	502,47
Ireland:		Semi oleosi	3,300	581,92

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
Italia:				
	Torino montagna interna	Cereali	2,224	201,20
	Torino collina interna	Semi oleosi	3,612	636,94
	Torino pianura	Semi oleosi	4,257	750,68
	Vercelli montagna interna	Cereali	4,853	439,05
	Vercelli collina interna	Semi oleosi	4,233	746,44
	Vercelli pianura	Semi oleosi	4,826	851,01
	Novara montagna interna	Cereali	3,731	337,54
	Novara collina interna	Semi oleosi	3,744	660,21
	Novara pianura	Semi oleosi	4,343	765,84
	Cuneo montagna interna	Semi oleosi	3,762	663,39
	Cuneo collina interna	Semi oleosi	3,877	683,67
	Cuneo pianura	Semi oleosi	4,052	714,53
	Asti collina interna	Semi oleosi	3,254	573,81
	Asti pianura	Semi oleosi	3,409	601,14
	Alessandria montagna interna	Semi oleosi	3,550	626,00
	Alessandria collina interna	Semi oleosi	3,384	596,73
	Alessandria pianura	Semi oleosi	3,359	592,32
	Aosta montagna interna	Cereali	2,328	210,61
	Varese montagna interna	Semi oleosi	3,950	696,54
	Varese collina interna	Semi oleosi	3,437	606,08
	Varese pianura	Semi oleosi	3,244	572,04
	Como montagna interna	Cereali	6,652	601,80
	Como collina interna	Semi oleosi	3,541	624,42
	Como pianura	Semi oleosi	4,033	711,18
	Sondrio montagna interna	Cereali	4,793	433,62
	Milano collina interna	Semi oleosi	4,349	766,90
	Milano pianura	Semi oleosi	4,512	795,64
	Bergamo montagna interna	Cereali	3,817	345,32
	Bergamo collina interna	Semi oleosi	4,375	771,48
	Bergamo pianura	Semi oleosi	5,000	881,69
	Brescia montagna interna	Cereali	5,469	494,78
	Brescia collina interna	Semi oleosi	5,000	881,69
	Brescia pianura	Semi oleosi	5,000	881,69
	Pavia montagna interna	Semi oleosi	3,377	595,50
	Pavia collina interna	Semi oleosi	3,578	630,94
	Pavia pianura	Semi oleosi	4,059	715,76
	Cremona pianura	Semi oleosi	4,584	808,34
	Mantova collina interna	Semi oleosi	4,620	814,69
	Mantova pianura	Semi oleosi	4,864	857,71
	Bolzano montagna interna	Cereali	1,848	167,19
	Trento montagna interna	Cereali	4,374	395,71
	Verona montagna interna	Semi oleosi	5,000	881,69
	Verona collina interna	Semi oleosi	4,715	831,44
	Verona pianura	Semi oleosi	4,972	876,76
	Vicenza montagna interna	Semi oleosi	4,439	782,77
	Vicenza collina interna	Semi oleosi	5,000	881,69
	Vicenza pianura	Semi oleosi	4,817	849,42
	Belluno montagna interna	Semi oleosi	3,499	617,01
	Treviso collina interna	Semi oleosi	4,422	779,77
	Treviso pianura	Semi oleosi	4,490	791,76
	Venezia pianura	Semi oleosi	4,537	800,05
	Padova collina interna	Semi oleosi	4,044	713,11
	Padova pianura	Semi oleosi	4,161	733,75
	Rovigo pianura	Semi oleosi	4,357	768,31
	Udine montagna interna	Cereali	4,320	390,83
	Udine collina interna	Semi oleosi	4,159	733,39
	Udine pianura	Semi oleosi	4,405	776,77
	Gorizia collina interna	Semi oleosi	4,049	714,00
	Gorizia pianura	Semi oleosi	4,371	770,78
	Trieste pianura	Cereali	4,879	441,40
	Pordenone montagna interna	Semi oleosi	3,012	531,13
	Pordenone collina interna	Semi oleosi	3,570	629,53
	Pordenone pianura	Semi oleosi	4,016	708,18
	Imperia montagna interna	Cereali	3,372	305,06
	Imperia collina interna	Cereali	3,372	305,06
	Imperia collina litoranea	Cereali	3,372	305,06

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Savona montagna interna	Cereali	3,372	305,06
	Savona montagna litoranea	Cereali	3,372	305,06
	Savona collina interna	Cereali	3,372	305,06
	Savona collina litoranea	Cereali	3,372	305,06
	Genova montagna interna	Cereali	3,372	305,06
	Genova montagna litoranea	Cereali	3,372	305,06
	Genova collina interna	Cereali	3,372	305,06
	Genova collina litoranea	Cereali	3,372	305,06
	La Spezia montagna interna	Cereali	3,372	305,06
	La Spezia collina interna	Cereali	3,372	305,06
	La Spezia collina litoranea	Cereali	3,372	305,06
	Piacenza montagna interna	Cereali	3,676	332,57
	Piacenza collina interna	Semi oleosi	3,607	636,05
	Piacenza pianura	Semi oleosi	3,769	664,62
	Parma montagna interna	Semi oleosi	3,631	640,29
	Parma collina interna	Semi oleosi	3,693	651,22
	Parma pianura	Semi oleosi	3,685	649,81
	Reggio Emilia montagna interna	Cereali	3,188	288,42
	Reggio Emilia collina interna	Semi oleosi	2,989	527,08
	Reggio Emilia pianura	Semi oleosi	3,991	703,77
	Modena montagna interna	Cereali	3,834	346,86
	Modena collina interna	Semi oleosi	3,599	634,64
	Modena pianura	Semi oleosi	4,073	718,23
	Bologna montagna interna	Cereali	4,360	394,45
	Bologna collina interna	Semi oleosi	3,277	577,86
	Bologna pianura	Semi oleosi	3,765	663,92
	Ferrara pianura	Semi oleosi	4,442	783,30
	Ravenna collina interna	Semi oleosi	3,366	593,56
	Ravenna pianura	Semi oleosi	3,527	621,95
	Forlì montagna interna	Cereali	2,828	255,85
	Forlì collina interna	Semi oleosi	3,190	562,52
	Forlì collina litoranea	Semi oleosi	3,125	551,06
	Forlì pianura	Semi oleosi	3,426	604,14
	Massa Carrara montagna interna	Cereali	5,659	511,97
	Massa Carrara montagna litoranea	Cereali	7,970	721,04
	Massa Carrara collina interna	Cereali	5,952	538,47
	Lucca montagna litoranea	Cereali	5,320	481,30
	Lucca montagna interna	Cereali	3,437	310,94
	Lucca pianura	Semi oleosi	3,135	552,82
	Pistoia montagna interna	Semi oleosi	3,536	623,53
	Pistoia collina interna	Semi oleosi	3,495	616,30
	Firenze montagna interna	Semi oleosi	2,971	523,90
	Firenze collina interna	Semi oleosi	2,695	475,23
	Firenze pianura	Semi oleosi	2,873	506,62
	Livorno collina litoranea	Semi oleosi	3,089	544,71
	Pisa collina interna	Semi oleosi	2,850	502,57
	Pisa collina litoranea	Semi oleosi	2,848	502,21
	Pisa pianura	Semi oleosi	2,947	519,67
	Arezzo montagna interna	Semi oleosi	2,967	523,20
	Arezzo collina interna	Semi oleosi	2,816	496,57
	Siena montagna interna	Semi oleosi	2,560	451,43
	Siena collina interna	Semi oleosi	3,027	533,78
	Grosseto montagna interna	Semi oleosi	2,478	436,97
	Grosseto collina interna	Semi oleosi	3,013	531,31
	Grosseto collina litoranea	Semi oleosi	2,961	522,14
	Grosseto pianura	Semi oleosi	3,040	536,07
	Perugia montagna interna	Semi oleosi	2,964	522,67
	Perugia collina interna	Semi oleosi	3,003	529,55
	Terni montagna interna	Semi oleosi	3,837	676,61
	Terni collina interna	Semi oleosi	3,103	547,18
	Pesaro Urbino montagna interna	Semi oleosi	2,979	525,31
	Pesaro Urbino collina interna	Semi oleosi	3,005	529,90
	Pesaro Urbino collina litoranea	Semi oleosi	3,066	540,66
	Ancona montagna interna	Semi oleosi	3,099	546,47
	Ancona collina interna	Semi oleosi	3,122	550,53
	Ancona collina litoranea	Semi oleosi	3,160	557,23
	Macerata montagna interna	Semi oleosi	3,075	524,24

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Macerata collina interna	Semi oleosi	3,218	567,46
	Macerata collina litoranea	Semi oleosi	3,207	565,52
	Ascoli Piceno montagna interna	Cereali	3,446	311,76
	Ascoli Piceno collina interna	Semi oleosi	3,054	538,54
	Ascoli Piceno collina litoranea	Semi oleosi	3,067	540,83
	Viterbo collina interna	Semi oleosi	3,027	533,78
	Viterbo pianura	Semi oleosi	3,239	571,16
	Rieti montagna interna	Semi oleosi	3,352	591,09
	Rieti collina interna	Semi oleosi	3,186	561,82
	Roma montagna interna	Semi oleosi	3,016	531,84
	Roma collina interna	Semi oleosi	3,114	549,12
	Roma collina litoranea	Semi oleosi	3,138	553,35
	Roma pianura	Semi oleosi	3,133	552,47
	Latina montagna interna	Semi oleosi	2,662	469,41
	Latina collina interna	Semi oleosi	3,637	641,34
	Latina collina litoranea	Cereali	4,697	424,94
	Latina pianura	Semi oleosi	3,398	599,20
	Frosinone montagna interna	Semi oleosi	2,401	423,39
	Frosinone collina interna	Semi oleosi	3,305	582,80
	L'Aquila montagna interna	Semi oleosi	3,038	535,72
	Teramo montagna interna	Semi oleosi	2,849	502,39
	Teramo collina interna	Semi oleosi	3,003	529,55
	Teramo collina litoranea	Semi oleosi	3,104	547,36
	Pescara montagna interna	Cereali	3,323	300,63
	Pescara collina interna	Semi oleosi	2,976	524,78
	Pescara collina litoranea	Semi oleosi	3,108	548,06
	Chieti montagna interna	Cereali	2,443	221,02
	Chieti collina interna	Semi oleosi	2,850	502,57
	Chieti collina litoranea	Semi oleosi	3,098	546,30
	Campobasso montagna interna	Semi oleosi	2,875	506,97
	Campobasso collina interna	Semi oleosi	2,981	525,67
	Campobasso collina litoranea	Semi oleosi	2,983	526,02
	Isernia montagna interna	Cereali	3,005	271,86
	Isernia collina interna	Cereali	3,788	342,70
	Caserta montagna interna	Semi oleosi	4,000	705,36
	Caserta collina interna	Semi oleosi	2,712	478,23
	Caserta collina litoranea	Semi oleosi	3,237	570,81
	Caserta pianura	Semi oleosi	3,176	560,05
	Benevento collina interna	Semi oleosi	2,763	487,22
	Benevento montagna interna	Semi oleosi	2,941	518,61
	Napoli collina interna	Semi oleosi	3,560	627,77
	Napoli collina litoranea	Cereali	5,316	480,94
	Napoli pianura	Cereali	8,209	742,66
	Avellino montagna interna	Semi oleosi	2,901	511,56
	Avellino collina interna	Cereali	3,809	344,60
	Salerno montagna interna	Cereali	1,842	166,64
	Salerno collina interna	Semi oleosi	3,760	663,03
	Salerno collina litoranea	Cereali	2,087	188,81
	Salerno pianura	Semi oleosi	3,656	644,70
	Foggia montagna interna	Semi oleosi	2,898	511,03
	Foggia collina interna	Semi oleosi	2,897	510,85
	Foggia collina litoranea	Cereali	2,485	224,82
	Foggia pianura	Semi oleosi	2,901	511,56
	Bari collina interna	Semi oleosi	2,916	514,20
	Bari pianura	Cereali	1,535	138,87
	Taranto collina litoranea	Semi oleosi	3,121	550,35
	Taranto pianura	Semi oleosi	2,783	490,75
	Brindisi collina litoranea	Cereali	1,154	104,40
	Brindisi pianura	Semi oleosi	3,970	700,07
	Lecce pianura	Semi oleosi	3,637	641,34
	Potenza montagna interna	Cereali	1,611	145,75
	Potenza montagna litoranea	Cereali	1,601	144,84
	Potenza collina interna	Semi oleosi	2,458	433,44
	Matera montagna interna	Semi oleosi	2,444	430,97
	Matera collina interna	Semi oleosi	2,508	442,26
	Matera pianura	Semi oleosi	2,788	491,63
	Cosenza montagna interna	Semi oleosi	4,000	705,36

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
	Cosenza montagna litoranea	Cereali	1,632	147,65
	Cosenza collina interna	Semi oleosi	2,758	486,34
	Cosenza collina litoranea	Cereali	1,451	131,27
	Cosenza pianura	Semi oleosi	3,185	561,64
	Catanzaro montagna interna	Semi oleosi	3,375	595,14
	Catanzaro collina interna	Cereali	2,074	187,63
	Catanzaro collina litoranea	Cereali	1,861	168,36
	Catanzaro pianura	Cereali	1,664	150,54
	Reggio Calabria montagna interna	Cereali	1,702	153,98
	Reggio Calabria montagna litoranea	Cereali	1,612	145,84
	Reggio Calabria collina litoranea	Cereali	1,697	153,53
	Reggio Calabria pianura	Cereali	2,678	242,28
	Trapani collina interna	Cereali	1,706	154,34
	Trapani collina litoranea	Cereali	1,606	145,29
	Trapani pianura	Cereali	1,606	145,29
	Palermo montagna interna	Cereali	1,918	173,52
	Palermo montagna litoranea	Cereali	1,610	145,66
	Palermo collina interna	Cereali	1,584	143,30
	Palermo collina litoranea	Cereali	1,556	140,77
	Palermo pianura	Cereali	1,507	136,34
	Messina montagna interna	Cereali	1,278	115,62
	Messina montagna litoranea	Cereali	1,222	110,55
	Messina collina litoranea	Cereali	1,289	116,62
	Agrigento montagna interna	Cereali	1,669	150,99
	Agrigento collina interna	Cereali	1,512	136,79
	Agrigento collina litoranea	Cereali	1,333	120,60
	Agrigento pianura	Cereali	1,667	150,81
	Caltanissetta collina interna	Cereali	1,333	120,60
	Caltanissetta collina litoranea	Cereali	1,080	97,71
	Caltanissetta pianura	Cereali	1,027	92,91
	Enna montagna interna	Cereali	1,100	99,52
	Enna collina interna	Semi oleosi	2,397	422,68
	Catania montagna interna	Semi oleosi	2,922	515,26
	Catania montagna litoranea	Cereali	5,000	452,35
	Catania collina interna	Semi oleosi	2,326	410,16
	Catania collina litoranea	Semi oleosi	2,575	454,07
	Catania pianura	Semi oleosi	2,509	442,43
	Ragusa collina interna	Cereali	2,200	199,03
	Ragusa collina litoranea	Cereali	2,584	233,77
	Ragusa pianura	Cereali	3,590	324,79
	Siracusa collina interna	Cereali	1,362	123,22
	Siracusa collina litoranea	Semi oleosi	2,700	476,12
	Siracusa pianura	Semi oleosi	2,625	462,89
	Sassari montagna interna	Cereali	1,750	158,32
	Sassari collina interna	Cereali	1,667	150,81
	Sassari collina litoranea	Cereali	1,752	158,50
	Sassari pianura	Semi oleosi	3,999	705,18
	Nuoro montagna interna	Cereali	1,350	122,13
	Nuoro collina interna	Cereali	1,536	138,96
	Nuoro collina litoranea	Cereali	1,772	160,31
	Cagliari collina interna	Semi oleosi	4,000	705,36
	Cagliari collina litoranea	Semi oleosi	4,000	705,36
	Cagliari pianura	Semi oleosi	3,904	688,43
	Oristano collina interna	Semi oleosi	2,991	527,43
	Oristano pianura	Semi oleosi	4,000	705,36
Luxembourg:		Semi oleosi	2,700	476,12
Nederland:				
		1 Cereali	7,110	643,24
		2 Cereali	5,060	457,78
Österreich:		Semi oleosi	2,74	483,17

Stato membro	Regione	Riferimento		Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)
Portugal:					
	Non irrigua:	1	Cereali	1,800	162,85
		2	Cereali	1,400	126,66
		3	Cereali	2,500	226,17
		4	Cereali	4,000	361,88
		5	Cereali	3,500	316,64
		6	Cereali	3,000	271,41
		7	Cereali	1,000	90,47
		Madeira	Cereali	2,000	180,94
		Açores	Cereali	3,800	343,78
	Irrigua:	1	Cereali	10,000	904,70
		2	Cereali	8,500	768,99
		3	Cereali	8,000	723,76
		4	Cereali	7,000	633,29
		5	Cereali	5,000	452,35
		6	Cereali	3,000	271,41
		Madeira	Cereali	4,500	407,11
Suomi:			Semi oleosi	1,59	280,38
Sverige:					
	Zona 1		Semi oleosi	2,674	471,53
	Zona 2		Semi oleosi	2,259	398,35
	Zona 3		Cereali	4,147	375,18
	Zona 4		Cereali	3,626	328,04
	Zona 5		Cereali	2,875	260,10
United Kingdom:					
	England		Semi oleosi	3,080	543,12
	Wales		Semi oleosi	3,140	553,70
	Northern Ireland		Semi oleosi	2,920	514,91
	Scotland (LFA)		Semi oleosi	2,840	500,80
	Scotland (remainder)		Semi oleosi	3,450	608,37

REGOLAMENTO (CE) N. 298/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, per quanto riguarda l'elenco delle varietà di mele e che abroga, in parte, il regolamento (CE) n. 3064/94 per quanto riguarda le varietà di mele tipicamente svedesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2611/93 [4], stabilisce le norme di qualità per le mele e le pere da tavola;

considerando che le varietà di mele tipicamente svedesi Alice, Aroma e Kim sono considerate come varietà di colorazione rossa mista ai sensi della tabella 1, gruppo B dello stesso allegato; che tale disposizione è stata sancita per un periodo transitorio che scade il 1° gennaio 1997 dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione [5];

considerando che, in base ad una richiesta recentemente presentata dalle autorità svedesi, è necessario considerare la varietà Aroma come varietà striata e leggermente colorata e la varietà Aroma amorosa come varietà di colorazione rossa mista; chè è quindi opportuno inserire definitivamente le varietà di mele svedesi nella tabella 1 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89;

considerando che occorre abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3064/94 per evitare contraddizioni con le disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 920/89 è modificato come segue:

nella tabella 1 «Criteri di colorazione per le mele»:

— nel gruppo B «Varietà di colorazione rossa mista» sono inseriti:

  a) sotto il trattino «— Akane (Prime Rouge, Tohoku 3)» i due trattini seguenti:

    «— Alice»

    «— Aroma amorosa»;

  b) sotto il trattino «— Katy» il trattino seguente:

    «— Kim»;

— nel gruppo C «Varietà striate, leggermente colorate» dopo il trattino «— Arlet» è inserito il trattino seguente:

  «— Aroma».

Articolo 2

È abrogato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3064/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
[3] GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 17.
[5] GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 299/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 273/96 della Commissione [3];

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 273/96 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.
(3) GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0105 11 11 000	01	1,80
0105 11 19 000	01	1,80
0105 11 91 000	01	1,80
0105 11 99 000	01	1,80
		ECU/100 kg
0207 12 10 900	02	30,00
	03	8,00
0207 12 90 190	02	33,00
	03	8,00

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 kg
0207 25 10 000	04	8,00
0207 25 90 000	04	8,00
0207 14 20 900	05	4,50
0207 14 60 900	05	4,50
0207 14 70 190	05	4,50
0207 14 70 290	05	4,50
0207 27 10 990	04	15,00
0207 27 60 000	04	6,50
0207 27 70 000	04	6,50

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Iran, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Russia, Uzbekistan e Tagikistan,

03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e delle destinazioni di cui al punto 02,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia e della Repubblica ceca,

05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Belarussia, della Georgia, del Kazachstan, del Kirghizistan, della Moldavia, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Uzbekistan, dell'Ucraina, della Lituania, dell'Estonia e della Lettonia.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 300/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	43,7
	060	80,2
	064	59,6
	066	41,7
	068	62,3
	204	76,8
	208	44,0
	212	97,0
	624	133,0
	999	70,9
0707 00 10	052	118,4
	053	196,5
	060	61,0
	066	53,8
	068	69,3
	204	144,3
	624	182,1
	999	117,9
0709 10 10	220	365,3
	999	365,3
0709 90 73	052	129,4
	204	77,5
	412	54,2
	624	241,6
	999	125,7
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	38,2
	204	42,7
	208	68,2
	212	40,3
	220	47,8
	388	40,5
	400	42,2
	436	41,6
	448	37,2
	600	54,6
	624	53,9
	999	46,1
0805 20 11	052	75,7
	204	81,0
	624	79,3
	999	78,7

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	61,0
	204	85,7
	400	45,7
	464	235,1
	600	94,2
	624	65,4
	662	46,8
	999	90,6
0805 30 20	052	74,7
	204	88,8
	388	67,5
	400	74,5
	512	54,8
	520	66,5
	524	100,8
	528	82,6
	600	80,3
	624	94,2
	999	78,5
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0
	064	78,6
	388	39,2
	400	78,9
	404	59,3
	508	68,4
	512	51,2
	524	57,4
	528	48,0
	624	86,5
	728	107,3
	800	78,0
	804	21,0
	999	64,4
0808 20 31	039	98,1
	052	86,3
	064	72,5
	388	90,3
	400	98,7
	512	73,0
	528	89,4
	624	79,0
	728	115,4
	800	55,8
	804	112,9
	999	88,3

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

relativa all'esecuzione di prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di talune specie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 92/34/CEE del Consiglio

(96/164/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti [1], modificata da ultimo dalla decisione 95/26/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi della direttiva suddetta, negli Stati membri verranno effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni al fine di verificare che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto dei generi e delle specie elencate in detta direttiva soddisfino i requisiti e le condizioni di cui alla direttiva stessa;

considerando che è indispensabile a tal fine, particolarmente nelle fasi iniziali di applicazione della direttiva, assicurare un'adeguata rappresentatività dei campioni oggetto delle prove o analisi per le diverse zone di produzione nell'intera Comunità, almeno per alcune colture selezionate;

considerando che è pertanto necessario effettuare nel 1996 prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine delle fragole e delle uve di Corinto;

considerando che tali prove e analisi saranno utilizzate per armonizzare, in primo luogo, i metodi tecnici di esame dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di tali specie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel corso del 1996 verranno effettuate prove e analisi comunitarie sui materiali di moltiplicazione e le piantine di Fragaria × ananassa e di ribes.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 10.
[2] GU n. L 36 del 16. 2. 1995, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1996

che modifica la decisione 92/164/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica portoghese a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(96/165/Euratom, CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [2], in seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta determinate operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che l'articolo 1, punto 1, paragrafo 1 e punto 2, lettera a) della direttiva 89/465/CEE del Consiglio [3] abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1990 la possibilità per gli Stati membri di continuare ad assoggettare all'imposta o ad esentare determinate operazioni di cui agli allegati E e F della sesta direttiva e che di conseguenza devono essere abrogate le autorizzazioni a tale titolo accordate dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA;

considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, a decorrere dall'esercizio 1989, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Commissione ha adottato la decisione 92/164/Euratom, CEE [4], che autorizza il Portogallo a non tener conto di determinate categorie di operazioni e a utilizzare valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA;

considerando che, dal 7 gennaio 1993 il Portogallo tassa le operazioni di cui all'allegato F, punto 9 della sesta direttiva, a decorrere da tale data l'autorizzazione a non tener conto di queste operazioni per il calcolo della base IVA deve essere abrogata;

considerando che il comitato consultivo per le risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 7 gennaio 1993, il paragrafo 3 dell'articolo 3 della decisione 92/164/Euratom, CEE è abrogato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.
[4] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/166/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione [3], modificata dalla decisione 95/444/CE [4], reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE;

considerando che tale elenco comprende gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione, tra altri prodotti, di farine di pesce e di altri animali marini esclusi i mammiferi, di gasteropodi e di cosce di rana;

considerando che, in base alle domande presentate dalle autorità delle Seicelle, del Perù e dell'Argentina, è opportuno aggiungere le Seicelle all'elenco dei paesi relativo all'importazione di farine di pesce e di altri animali, il Perù e l'Argentina all'elenco relativo alle importazioni di gasteropodi e l'Argentina all'elenco relativo alle importazioni di cosce di rana;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/278/CE è modificato come segue:

1) Nella parte seconda, punto B, è inserita la seguente riga nell'ordine alfabetico corrispondente al codice ISO:

   «(SC) Seicelle».

2) Nella parte XI, sono inserite le seguenti righe nell'ordine alfabetico corrispondente al codice ISO:

   «(AR) Argentina»,
   «(PE) Perù».

3) Nella parte XII, è inserita la seguente riga nell'ordine alfabetico corrispondente al codice ISO:

   «(AR) Argentina».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(2) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28.
(3) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.
(4) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 67.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 268/96 della Commissione, del 13 febbraio 1996, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94, relativi all'importazione di taluni prodotti nel settore cerealicolo in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Romania

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 36 del 14 febbraio 1996)

A pagina 8, allegato I «III. Prodotti originari della Repubblica slovacca», codice NC 1107 10 99, colonna «Quantità in tonnellate dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996»:

anziché: «34 460»;

leggi: «14 460».